informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 286 – 21 SETTEMBRE 2021

SEAC RISPONDE

QUESITO **058**

SETTORE **Dichiarazioni**

Distribuzione utili prodotti dal 2018 e mod. 770/2021

Una srl, costituita a inizio 2018, ha distribuito nel 2020 una parte della riserva di utili accantonati. La società ha operato e versato la ritenuta del 26% anche per i soci "qualificati".

Nel mod. 770/2021, oltre al quadro SI e ST, deve essere compilato anche il quadro SK con i dati dei soci "qualificati"?

Per effetto dell'equiparazione, ad opera della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), della tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate detenute in società / enti soggetti IRES da persone fisiche "private" a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, in caso di distribuzione ai soci di utili prodotti dal 2018 è applicabile la ritenuta a titolo d'imposta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione possedute dai soci.

In linea generale, la corresponsione di utili nel 2020 richiede la compilazione dei quadri SI e SK del mod. 770/2021. Va evidenziato che:

- il quadro SI va compilato in ogni caso, indipendentemente dall'assoggettamento o meno a ritenuta delle somme corrisposte;
- nel quadro SK vanno riportati gli utili / proventi assimilati non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva ex artt. 27 e 27-ter, DPR n. 600/73.

Nel caso in esame, posto che sono stati distribuiti utili prodotti dal 2018 assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, nel mod. 770/2021 va compilato esclusivamente il quadro SI.

I dati relativi al versamento della ritenuta vanno indicati nella sezione III del quadro ST.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

QUESITO **059**

SETTORE **Dichiarazioni**

Differimento acconto IRPEF 2020 e compilazione rigo RS480

Un contribuente ha beneficiato del differimento al 10.12.2020 del versamento del secondo acconto IRPEF 2020. Tale beneficio, non essendo una sospensione COVID-19 ma un differimento del termine, va indicato nel rigo RS480 del mod. REDDITI 2021?

Nell'ambito del mod. REDDITI 2021 è previsto il nuovo rigo RS480 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza COVID-19 (ad esempio, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" e DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori").
Interessati alla compilazione del rigo in esame sono i soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020 alle scadenze previste i versamenti, avvalendosi delle predette disposizioni. In particolare, come precisato nelle istruzioni del mod. REDDITI 2021, nel predetto rigo va indicato:
– a campo 1, lo specifico codice relativo alla disposizione normativa della sospensione;
– a campo 2, l'importo dei versamenti sospesi relativi al codice di campo 1.
Tra i codici previsti dall'Agenzia delle Entrate è presente il codice "10", utilizzabile dagli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale in Italia che hanno differito al 10.12.2020 la seconda / unica rata dell'acconto delle imposte dirette 2020 in scadenza il 30.11.2020, come disposto dall'art. 13-quinquies, comma 1, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori".

QUESITO **060**

SETTORE **Versamenti**

Regolarizzazione omesso versamento ritenute febbraio 2020

In sede di predisposizione del mod. 770/2021 si è riscontrato che una società ha versato in data 20.5.2020 le ritenute alla fonte operate ai dipendenti (codice tributo 1001) e a due professionisti (codice tributo 1040) nel mese di febbraio 2020 il cui versamento era stato differito al 16.4.2020.
Volendo regolarizzare ora il tardivo versamento come vanno determinate le sanzioni ridotte?

Va innanzitutto evidenziato che:
- in base all'art. 60, DL n. 18/2020 *"i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020";*
- come disposto dall'art. 21, DL n. 23/2020 *"i versamenti ... di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020".*

A seguito delle predette disposizioni quindi l'omesso versamento delle ritenute d'acconto relative al mese di febbraio 2020 va "conteggiato" dal 20.3.2020 (il termine del 16.4.2020 rappresenta infatti una "remissione in termini").
Nel caso di specie, avendo versato le ritenute relative al mese di febbraio 2020 in data 20.5.2020, per la regolarizzazione della ritenuta la società deve versare la sanzione ridotta pari all'1,875% (15% x 1/8).
La misura della sanzione (piena) è collegata al fatto che il versamento è stato effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine. La riduzione nella misura di 1/8 è collegata al fatto che il versamento della sanzione è effettuato entro il termine del mod. 770/2021.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it